



CITTÀ DI MODUGNO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO 3 – Attività Produttive

Cosa è lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è l'ufficio a cui rivolgersi per tutte le richieste e per tutte le informazioni necessarie per iniziare, modificare o cessare un'attività imprenditoriale in ambito produttivo, commerciale o di servizio con lo scopo di semplificare ed agevolare il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed imprese, per aiutare coloro che vogliono avviare un'attività produttiva.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 “ Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 .”, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) diventa, infatti, l'unico punto di accesso territoriale consentito per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'accesso e l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi.

In particolare, in seguito all'applicazione del nuovo regolamento, lo Sportello sarà l'unico destinatario al quale il richiedente potrà presentare qualsiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, nonché quelli relativi al loro esercizio.

Sarà inoltre l'unico interlocutore in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva e darà una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni relative ai procedimenti, nonché i relativi elaborati tecnici e allegati, dovranno essere presentati esclusivamente in modalità telematica allo Sportello competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto oggetto dell'attività produttiva o di prestazione di servizi.

A chi è dedicato lo Sportello Unico?

All'imprenditore, o a chi intende diventarlo per l'attivazione e l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi . Sono attività produttive le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari ed i servizi di telecomunicazioni. Per servizio si intende qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione.

Modalità di presentazione pratiche di Sportello Unico



CITTÀ DI MODUGNO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO 3 – Attività Produttive

In applicazione del DPR 160/2010 tutte le istanze, riguardanti le imprese, dovranno pervenire esclusivamente per via telematica tramite il portale unico nazionale <http://www.impresainungiorno.gov.it> presso il quale il Comune di Modugno è accreditato. Non saranno, pertanto, accettate pratiche presentate in formato cartaceo o inviate tramite PEC. Per utilizzare il canale telematico occorre:

1. computer collegato alla rete
2. casella di Posta Elettronica Certificata
3. strumenti di autenticazione digitale (es. Business Key) per l'accesso al portale e per la firma digitale

Autenticazione

Al primo accesso al portale, all' indirizzo <http://www.impresainungiorno.gov.it> , dopo aver selezionato il SUAP del Comune di Modugno, andrà completata la procedura di autenticazione al portale richiesta dal sistema.

In caso di problemi contattare il Call Center al numero 0664892892

Compilazione della pratica

Il Portale del SUAP Camerale costituisce un percorso guidato che porta l'utente ad individuare l'intervento/adempimento oggetto della pratica. E' necessario procedere con attenzione nelle varie fasi che porteranno alla compilazione del modulo, selezionando le opzioni o gli allegati da inviare.

Il form di compilazione, presenta un sistema a semafori che non consente di proseguire se non sono stati compilati tutti i campi obbligatori e non sono stati allegati i documenti richiesti.

Procura

Nel caso in cui la pratica sia inviata da un professionista o tecnico incaricato dal richiedente, quest'ultimo dovrà compilare e firmare il modulo di procura speciale di incarico che si trova negli allegati obbligatori alla fine del percorso di compilazione del modulo. Dovrà essere allegato insieme con la copia del documento di identità del delegante.

Pagamenti

I diritti di istruttoria dovranno essere corrisposti esclusivamente usando il sistema di pagamento PagoPa:

https://servizi.comune.modugno.ba.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo_pagamento_online/16

Relativamente ad eventuali bolli dovranno essere riportati i codici delle singole marche annullate.

Firma della pratica



CITTÀ DI MODUGNO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO 3 – Attività Produttive

Alla fine della procedura è necessario salvare la pratica, anche nel proprio computer in una cartella dedicata, cliccare FIRMA e procedere con la firma on line che verrà proposta dal sistema.

Invio della pratica

Completata la procedura di firma, cliccare INVIO e la pratica viene automaticamente inoltrata dal sistema alla scrivania SUAP del comune.

Ricevuta

Il sistema, dopo aver fatto un primo controllo formale, genera automaticamente, ed invia all'indirizzo PEC di riferimento che è stato fornito la ricevuta di deposito della pratica. Questa ricevuta consente, in caso di SCIA, l'immediato avvio dell'attività.

Comunicazioni, integrazioni e stato di avanzamento della pratica

Tutte le comunicazioni od integrazioni che la ditta deve produrre al SUAP, vanno inviate solo al portale secondo le modalità indicate nel Manuale o nelle istruzioni che si trovano cliccando il link "Integrazione documentale su pratica inviata, conformazione....".

È sempre possibile salvare una pratica e completarla in altro momento.

Le pratiche in corso e quelle inviate sono visibili cliccando i link in alto a destra, sulla fascia blu, "Le mie pratiche inviate" e "Le mie pratiche" nella pagina di inizio del percorso di compilazione.

È possibile inoltre verificare lo stato di avanzamento della pratica.

Dal 16 ottobre 2017 è attivo il portale SUAP Camerale per il Comune di Modugno <http://www.impresainungiorno.gov.it>

ATTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

- INDIRIZZI E CRITERI INERENTI GLI INSEDIAMENTI DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE, APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 30/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO E DEI REGOLAMENTI CORRELATI
- DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO" E REGOLAMENTI CORRELATI. MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DELLA TAVOLA 4: FIERA DEL CROCFISSO. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 28/07/2022
- REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. MODIFICHE. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/10/2024

La documentazione è raggiungibile sul sito del Comune di Modugno, al seguente indirizzo:



CITTÀ DI MODUGNO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO 3 – Attività Produttive

https://www.comune.modugno.ba.it/unita_organizzativa/servizio-3-attivita-produttive-decoro-urbano-ambiente-e-qualita-della-vita/#documenti

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 15.03.2024, raggiungibile al seguente link:

<https://www.comune.modugno.ba.it/elenco-aree-tematiche/attivita-produttive-e-commercio/2-uncategorised/1372-diritti-di-segreteria-attivita-produttive-e-urbanistica>

ALLEGATO "A" DIRITTI DI ISTRUTTORIA

D.G.C. n. 58 del 15.03.2024

CLASSIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI Procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016)	IMPORTO
COMUNICAZIONE	€ 25,00
SCIA	€ 50,00
SCIA UNICA	€ 75,00
SCIA CONDIZIONATA	€ 100,00
AUTORIZZAZIONI	
- PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO	€ 200,00
- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	€ 200,00
- MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M1 da 251 a 600 mq	€ 400,00
- MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M2 da 601 a 1500 mq	€ 500,00
- MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M3 da 1501 a 2500 mq	€ 600,00
- GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	€ 2.000,00
- IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI	€ 600,00
- VARIAZIONI IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI	€ 300,00
- IMPIANTO PRIVATO	€ 400,00
- SCARICHI	€ 200,00
AUTORIZZAZIONI SU AREA PUBBLICA	
- PUBBLICO SPETTACOLO soggetto a convocazione di Commissione di Pubblico Spettacolo	€ 600,00
- PUBBLICO SPETTACOLO licenze temporanee	€ 100,00
- TIPO "A" DECENNALI	€ 100,00
- ATTIVITÀ TEMPORANEE (FIERE, MERCATI, ATTRAZIONI)	€ 25,00
CONFERENZE DI SERVIZI/COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	€ 600,00
ACCESSO AGLI ATTI (oltre costi di riproduzione)	€ 50,00
VIDIMAZIONE REGISTRI	€ 25,00
per tutte le altre richieste non assimilabili ai procedimenti in elenco	€ 25,00

I diritti di istruttoria dovranno essere corrisposti esclusivamente usando il sistema di pagamento PagoPa:

https://servizi.comune.modugno.ba.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo_pagamento_online/16



CITTÀ DI MODUGNO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO 3 – Attività Produttive

Schede guida

Artigianato

1. Esercizio di Acconciatori
2. Esercizio di estetista
3. Esercizio di panificazione
4. Tintolavanderia e lavanderia self-service
5. Esercizio di tatuatore e piercer

Commercio

6. Commercio al dettaglio in area privata – Esercizio di vicinato (Negozio)
7. Medie e grandi strutture di vendita
8. Commercio al dettaglio - Forme speciali di vendita - Spacci interni
9. Commercio al dettaglio - Forme speciali di vendita – Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
10. Commercio al dettaglio - Forme speciali di vendita –Vendita al dettaglio per corrispondenza, per televisione e altri sistemi di comunicazione compreso il commercio online
11. Commercio al dettaglio - Forme speciali di vendita-Vendita effettuata presso il domicilio del consumatore
12. Strutture sanitarie e socio-sanitarie
13. Vendite straordinarie: il sottocosto
14. Toelettature per animali
15. Esercizio di rivendita quotidiani e periodici
16. Attività funebri
17. Esercizio di facchinaggio

Impianti

18. Impianto di distribuzione carburanti
19. Impianti di telecomunicazione

Pubblici esercizi

20. Esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar - ristoranti)
21. Circoli privati
22. Sale giochi e apparecchi da trattenimento

Taxi - noleggio veicoli

23. Attività di noleggio veicoli senza conducente
24. Attività di noleggio veicoli con conducente



CITTÀ DI MODUGNO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO 3 – Attività Produttive

Spettacoli e trattenimenti pubblici

25. Attività di pubblico spettacolo e trattenimento

Strutture ricettive

26. Bed and Breakfast - Affittacamere

Attività varie

27. Agenzie d'affari

28. Licenza di direttore/istruttore di tiro

29. Attività di palestre, sale ginniche e strutture sportive aperte al pubblico

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

30. Autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, pubblicità e affissioni

Fiere e mercati

31. Fiera del Crocifisso

32. Sagra del Crocifisso

1.Esercizio di Acconciatore

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.



Cos'è

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell' esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista (con apposita qualifica) anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.

Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale e non devono essere presenti a carico del soggetto istante condanne passate in giudicato ed il certificato antimafia risulti privo di annotazioni.

L'attività di acconciatore è soggetta alla sola segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, e non è subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari, con obbligo di presentazione di una relazione tecnica in carta semplice oltretché di una pianta planimetrica dei locali.

Ai fini dell'espletamento dell'attività de quo occorre attestare l'adempimento alle norme in materia di riduzione dell'esposizione alla radioattività naturale derivante dal gas radon (per i locali posti a piano terra) ai sensi della L.R. n. 30/2016. Nel caso in cui l'attività è svolta in locali interrati o semi interrati è necessario acquisire relativa deroga ricevuta dallo SPESAL (art. 65 del d.lgs. n. 81/2008).

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni relative al commercio.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.

L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Affitto di poltrona per acconciatore

Dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento (legge n. 174/2005) effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014, della quale ha preso atto la Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 544 del 24 marzo 2014, l'esercente dell'attività di impresa, tanto di acconciatore quanto di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi, sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.

Le attività di acconciatore ed estetista, anche in forma di affitto, sono soggette alla presentazione della SCIA al Comune in cui ha sede lo svolgimento dell'attività.

Riferimenti normativi

- artt. 77 e 78, D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. direttiva Bolkenstein);

- art. 10, comma 2, decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, contenente "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche", così come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40;
- legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- legge 14 febbraio 1963, n. 161, recante "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini";
- legge regionale n. 30 del 3 novembre 2016, s.m.i. "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente chiuso";
- d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" art. 65 "locali interrati o semi interrati";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 544 del 24 marzo 2014.

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore/Artigiano

Chi può fare domanda

L'istanza telematica al SUAP può essere presentata da uno dei citati soggetti

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione da presentare

Indicata nel portale *impresainungiorno*

2.Esercizio di Estetista

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.



Cos'è

Le attività di estetista è soggetta alla sola Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, e non è subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

Ai fini dell'espletamento dell'attività de quo occorre attestare l'adempimento alle norme in materia di riduzione dell'esposizione alla radioattività naturale derivante dal gas radon (per i locali posti a piano terra) ai sensi della L.R. n. 30/2016. Nel caso in cui l'attività è svolta in locali interrati o semi interrati bisogna acquisire la relativa deroga ricevuta dallo SPESAL (art. 65 del d.lgs. n. 81/2008).

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio.

L'attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.

Lo svolgimento dell'attività di estetista, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale.

Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge n. 443/1985 o nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

Affitto di cabina per estetista

Dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento (legge n. 1/1990) effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014, della quale ha preso atto la Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 544 del 24 marzo 2014, l'esercente dell'attività di impresa, tanto di acconciatore quanto di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi, sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.

L'attività di estetista, anche in forma di affitto, è soggetta alla presentazione della SCIA al Comune su apposito modello approvato dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 10 aprile 2014.

Riferimenti normativi

- artt. 77 e 78, D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. direttiva Bolkenstein);
- art. 10, comma 2, decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, contenente "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche", così come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40;
- legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante "Disciplina dell'attività di estetista"
- legge regionale n. 30 del 3 novembre 2016, s.m.i. "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente chiuso"
- d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", art. 65 "locali sotterranei o semisotterranei".

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore/Artigiano

Chi può fare domanda

L'istanza telematica al SUAP/Ufficio Commercio può essere presentata da uno dei seguenti soggetti

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive - Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione da presentare
Indicata nel portale *impresainungiorno*

3.Esercizio Panificazione

L'attività di panificazione consiste nella produzione di prodotti da forno (pane, focaccia ecc.). La predetta attività prevede anche la possibilità di vendere o somministrare nel luogo di produzione, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie, i prodotti di propria produzione.



Cos'è

L'attività di panificazione è relativa alla produzione di pane e concerne l'intero processo della lavorazione da forno nel rispetto delle norme alimentari e di igiene.

L'artigiano panificatore svolge attività sia attraverso lavorazioni di tipo manuale che attraverso l'utilizzo di macchinari e strumentazioni. Dosa gli ingredienti secondo le ricette, impasta, cilindra, spezza e forma i vari tipi di pane, opera una corretta fermentazione della pasta e presiede la loro cottura, applicando le tecniche di panificazione.

Per l'esercizio dell'attività di laboratorio di panificazione, il titolare dovrà dichiarare di essere in regola con le norme igienico-sanitarie, di aver nominato un responsabile dell'attività produttiva se la stessa non è esercitata direttamente dallo stesso, la condizione di regolarità relativa al D.Lgs. 159/2011 (antimafia) ed inoltre deve allegare dichiarazione asseverata riguardante gli aspetti tecnici dell'attività.

Qualora l'attività di panificazione sia svolta contemporaneamente alla vendita di altri prodotti non rientranti nell'attività di propria produzione, l'interessato deve presentare SCIA per l'apertura di una nuova attività di commercio al dettaglio (esercizio di vicinato).

L'avvio, il trasferimento, la cessazione/sospensione e le variazioni nella produzione sono soggette a SCIA (Segnalazione certificata di inizio di Attività) (D.L.n.223/2006, convertito con L. n.248/2006, art 4 c.2) comprensiva di Notifica Sanitaria ai fini della registrazione (Regolamento n.852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari).

Riferimenti normativi

- L. 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 normativa in materia ambientale
- Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 (convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
- Legge 18 febbraio 1974 n. 41 “Norme sulla disciplina delle chiusure e delle installazioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione”
- L. R. Puglia n. 3 del 22 febbraio 2019 “Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione”

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore/Artigiano

Chi può fare domanda

L'istanza telematica al SUAP/Ufficio Commercio può essere presentata da uno dei citati soggetti.

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma "Impresainungiorno" [SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it](http://SUAP.di.MODUGNO-impresainungiorno.gov.it)

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione da presentare

Indicata nel portale *impresainungiorno*

4. Tintolavanderie e Lavanderie self-service



Cos'è

Per tintolavanderia si intende l'impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini di indumenti, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. L'esercizio della attività di tintolavanderia è subordinato a Segnalazione Certificata Inizio Attività da presentare al Comune nel cui territorio opera l'esercizio.

Per lavanderia self-service come una impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni. L'esercizio della attività di lavanderia self-service è subordinato a Segnalazione Certificata Inizio Attività da presentare al Comune nel cui territorio opera l'esercizio

Riferimenti normativi

- L. n. 84 del 22/02/2006 "Disciplina attività professionale di tintolavanderia";
- Il Regolamento Regionale n. 13 del 30/05/2013 disciplina l'attività professionale di tintolavanderia e detta i criteri per l'esercizio dell'attività;
- D.Lgs n. 59 del 26/03/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" in particolare l'art. 79;
- Circolare MISE n. 3656/C del 12/09/2012.

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Operatori del settore

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Servizio 3 -Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione richiesta sul portale *impresainungiorno*

5.Esercizio di Tatuatore e Piercer

Per attività di tatuatore si intende colui che con tecnica di scarificazione, forma disegni e figure indelebili e perenni. In altre parole l'applicazione, sotto epidermide, di pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatesi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e permanente.

Per attività di *piercer* (dalla parola *piercing* che significa "forare") si intende colui che, attraverso trattamenti non terapeutici, applica su cute o mucose in diverse parti del corpo anelli metallici o altri oggetti (gioielli da piercing) di varia forma.



Cos'è

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalle Linee guida del Ministero della Salute per l'esecuzione di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, mentre a livello comunitario, limitatamente al tatuaggio che comprende il trucco permanente, è stata emanata la Risoluzione Europea ResAP-2008.

L'attività professionale di tatuatore e *piercer* può essere svolta unitamente a quella di estetista (con apposita qualifica) anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.

Per esercitare l'attività di tatuatore e *piercer* è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale e non devono essere presenti, a carico del soggetto istante, condanne passate in giudicato, il certificato antimafia risulti privo di annotazioni.

L'attività di tatuatore e *piercer* è soggetta alla sola Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**SCIA**), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, e non è subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari, bisogna presentare una relazione tecnica in carta semplice oltreché una pianta planimetrica dei locali.

Ai fini dell'espletamento dell'attività de quo occorre attestare l'adempimento alle norme in materia di riduzione dell'esposizione alla radioattività naturale derivante dal gas radon (per i locali posti a piano terra) ai sensi della L.R. n. 30/2016. Nel caso in cui l'attività è svolta in locali interrati o semi interrati bisogna acquisire la relativa deroga ricevuta dallo SPESAL (art. 65 del d.lgs. n. 81/2008).

L'attività deve essere svolta in conformità alle norme tecniche, igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi della legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010 di “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. direttiva Bolkenstein);
- Delibera Giunta Regionale n.983 del 06 luglio 2016 (Circolare ministeriale 05/02/1998 n. 2.9/156 e 16/07/1998 n. 2.8/633. Approvazione “Linee guida per la tutela della salute nelle attività di tatuaggio e piercing nella Regione Puglia”)
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 20/07/2016
- D.Lgs. n.222 del 25/11/2016 (c.d. Legge Madia)
- legge regionale n. 30 del 3 novembre 2016, s.m.i. “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso”
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, art. 65 “locali sotterranei o semisotterranei”.

Affitto di cabina per tatuatore-piercer

L'esercente dell'attività, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad altri operatori del settore, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina, poltrona o postazione. In questo caso l'affittuario dovrà presentare comunicazione per affitto di poltrona, cabina o postazione.

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

L'istanza telematica al SUAP/Ufficio Commercio può essere presentata da uno dei citati soggetti.

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione da presentare

Indicata nel portale *impresainungiorno*

6. Commercio al dettaglio in area Privata - Esercizio di vicinato (Negozio)

Commercio al dettaglio in area Privata. Esercizio di vicinato fino a 250 mq.

- Vicinato - settore merceologico NON alimentare
- Vicinato - settore merceologico Alimentare o Misto



Cos'è

L'esercizio di vicinato è l'esercizio commerciale con una superficie di vendita fino a 250 mq (la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali accessibili ai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita).

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato è soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio di Attività), così come previsto dalla L.R. N. 24 del 16/04/2015 (Codice del Commercio)

Riferimenti normativi

- D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. direttiva Bolkenstein) modificato da D.Lgs. n. 47 6/08/2012
- D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, artt. 3 e 8, contenente: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 tabella A

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

L'istanza telematica al SUAP/Ufficio Commercio può essere presentata da uno dei seguenti soggetti

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma impresainungiorno SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive -Via Rossini 49 70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione da presentare

Indicata nel portale *impresainungiorno*

7. Medie e grandi strutture di vendita

Procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione commerciale all'apertura ed all'esercizio delle strutture produttive con superficie di vendita superiore a 250 mq.



Cos'è

Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:

- a) esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;
- b) medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati così articolate:
 - 1) **M1.** medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 metri quadrati;
 - 2) **M2.** medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 metri quadrati;
 - 3) **M3.** medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1.501 a 2.500 metri quadrati;
- c) grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai 2.500 metri quadrati così articolate:
 - 1) G1 grandi strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 metri quadrati;
 - 2) G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 fino a 15.000 metri quadrati.

Quando si parla di "superficie di vendita" di un esercizio commerciale si intende ai sensi dell'art. 4, lett. e, della L.R. n. 24/2015 "la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti";

Ai sensi della L.R. n. 24/2015 rubricata "Codice del Commercio" art. 17 :

"In linea con quanto disposto dal d.lgs. 222/2016 l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio";

Nella domanda per il rilascio delle autorizzazioni, l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. n. 24/2015 ;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- c) l'eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 8;

d) l'impegno al rispetto del CCNL".

Tale procedimento deve svolgersi nel rispetto dei requisiti e delle procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita previsti dal R.R. attuativo n. 11/2018 nonché nel rispetto degli obiettivi di presenza e di sviluppo previsti, per le grandi strutture di vendita, dal R.R. 11/2020.

Per l'esercizio delle singole attività di vicinato all'interno della media e grande struttura di vendita è necessario presentare la S.C.I.A. ex art. 17, comma 1, L.R. n. 24/2015.

A chi si rivolge

Soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 5, del Codice del Commercio (L.R. n. 24/2015) che richiama, in particolare, l'art. 5 della medesima legge regionale che al comma 1 dispone che "I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni".

Chi può fare domanda

Le imprese e soggetti da esse delegati muniti di procura speciale alla presentazione telematica e sottoscrizione della pratica.

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive - Via Rossini 49

70026 Modugno

Cosa serve

La documentazione da presentare prevista dalla normativa vigente L.R. n. 24/2015 e ss.mm.ii. nonché ogni documentazione utile al miglior svolgimento del procedimento di che trattasi ivi inclusa eventuale richiesta di parte di attivazione di endoprocedimenti di competenza di altri Enti/Uffici.

Si evidenzia, infatti, che ai sensi dell'art. 20, comma 2 e 3, della L.R. n. 24/2015:

1. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.

2. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

8.Commercio al Dettaglio - Forme Speciali di Vendita

Come forme speciali di vendita si intendono:

Spacci Interni

Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;

Vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione compreso il commercio online;

Vendita effettuata presso il domicilio del consumatore.

Spacci Interni: vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 114/1998; da effettuarsi in locali non aperti al pubblico;

E' soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio.

Riferimenti normativi

- art. 66, 67, 68, 69 e 71, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. direttiva Bolkenstein);
- artt. 16-19, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- artt. 57-60 Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, contenente il nuovo “Codice del commercio”;
- Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3, di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia di attività commerciali”.
- D.Lgs. 6.9.2011 n.159
- D.Lgs 32/2021
- Regolamento n. 852/2004/CE

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Operatori del settore

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Servizio 3 -Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione richiesta sul portale *impresainungiorno*

9.Commercio al Dettaglio - Forme Speciali di Vendita

Come forme speciali di vendita si intende:

Spacci Interni;

Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;

Vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione compreso il commercio online;

Vendita effettuata presso il domicilio del consumatore.

La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 114/1998, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.

Riferimenti normativi

- art. 66, 67, 68, 69 e 71, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. direttiva Bolkenstein);
- artt. 16-19, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- artt. 57-60 Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, contenente il nuovo “Codice del commercio”;
- Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3, di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia di attività commerciali”.

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Operatori del settore

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Servizio 3 -Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione richiesta sul portale *impresainungiorno*

10. Commercio al Dettaglio - Forme Speciali di Vendita

Come forme speciali di vendita si intendono:

Spacci Interni;

Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;

Vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione compreso il commercio online;

Vendita effettuata presso il domicilio del consumatore;



Per vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione compreso il commercio online si intende la vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, come la vendita tramite internet.

E' a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Riferimenti normativi

- art. 66, 67, 68, 69 e 71, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. direttiva Bolkenstein);
- artt. 16-19, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- artt. 57-60 Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, contenente il nuovo "Codice del commercio";
- Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia di attività commerciali".

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Operatori del settore

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Servizio 3 -Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione richiesta sul portale *impresainungiorno*

11. Commercio al Dettaglio - Forme Speciali di Vendita

Come forme speciali di vendita si intende:

Spacci Interni;

Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;

Vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione compreso il commercio online;

Vendita effettuata presso il domicilio del consumatore.



La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel quale l' esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.

Riferimenti normativi

- art. 66, 67, 68, 69 e 71, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. direttiva Bolkenstein);
- artt. 16-19, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- artt. 57-60 Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, contenente il nuovo “Codice del commercio”;
- Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3, di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia di attività commerciali”.

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Operatori del settore

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Servizio 3 -Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione richiesta sul portale *impresainungiorno*

12.Strutture sanitarie e socio-sanitarie

Procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione della struttura nonché dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 9/2017 - R.R. n. 5/2020 - R.R. n. 15/2020.



Cos'è

Tutti i soggetti che intendono gestire una attività sanitaria o socio-sanitaria, soggetta ad autorizzazione all'esercizio, sono tenuti a presentare domanda rispettivamente alla Regione o al Comune a seconda della struttura di cui trattasi.

Nel caso specifico, il Comune è competente:

- 1) ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge previo parere di compatibilità regionale al fabbisogno (per tali strutture la Regione è competente a rilasciare, successivamente, l'autorizzazione all'esercizio);
- 2) ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 9/2017 al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. ossia "studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie".

In questo secondo caso il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.

Eccezione è prevista dalla D.G.R. 142/2018 (sino a diversa disposizione regionale) che prevede solo per le strutture sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7, che:

"nelle more della determinazione del fabbisogno da parte degli uffici regionali e considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7, non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all'esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate

prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio secondo la normativa previgente, senza dover richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale".

Con riferimento alle prestazioni erogabili ed ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali si richiamano i regolamenti regionali n. 5/2020 (per gli odontoiatrici) e n. 15/2020 (per le strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche).

Ai sensi dell'art. 12 L.R.n. 9/2017 "In ogni struttura sanitaria è obbligatorio il responsabile sanitario".

A chi si rivolge

Ai sensi del R.R. n. 5/2020 e del R.R. n. 15/2020 lo studio odontoiatrico ed più in generale gli studi professionali, possono essere gestiti in forma individuale, associata o societaria, ma in tale ultima ipotesi solo in conformità alla disciplina della società tra professionisti (S.T.P.) di cui alla Legge n. 183/2011 ed al D.M. 34/2013.

Chi può fare domanda

Imprese e/o soggetti di cui al punto precedente.

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma impresainungiorno SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive - Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione da presentare
Indicata nel portale *impresainungiorno*

13. Vendite straordinarie: il sottocosto

Sono vendite straordinarie: le vendite di fine stagione o saldi; le vendite di liquidazione; le vendite promozionali; le vendite sottocosto.



Cos'è

Tra le vendite straordinarie la normativa nazionale ricomprende anche le vendite sottocosto sebbene le sottoponga a una disciplina speciale. Consistono nella vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto. Nelle vendite sottocosto per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto, si intende il prezzo che viene effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

Le vendite sottocosto devono essere preventivamente comunicate al Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio delle medesime; inoltre, possono essere effettuate per un numero massimo di 3 volte nel corso dell'anno, per un periodo di durata non superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze, cioè dei prodotti, oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a N. 50.

Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni dal termine della precedente vendita sottocosto, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

Non possono effettuare la vendita sottocosto gli esercenti il commercio su aree pubbliche, i commercianti all'ingrosso, gli spacci interni, chi esercita attività di vendita speciale per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico e presso il domicilio dei consumatori.

Ai fini della tutela dei consumatori e della corretta informazione è previsto:

1. l'obbligo di specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna vendita sottocosto e del periodo temporale della vendita;
2. nonché l'inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto, all'interno dell'esercizio commerciale

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".

Legge Regione Puglia n. 24/2015.

A chi si rivolge

Imprese

Chi può fare domanda

Professionista/Operatori del settore

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* [SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it](http://SUAP.di.MODUGNO-impresainungiorno.gov.it)

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive -Via Rossini 49

70026 Modugno


Cosa serve

Documentazione da presentare

Indicata nel portale *impresainungiorno*

14. Toelettature per animali

Procedimento relativo all'avvio ed esercizio dell'attività di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari).



Cos'è

La toelettatura è l'insieme di operazioni che mantengono pulito, ordinato e all'occorrenza ben acconciato il mantello di un animale da compagnia. Gli animali da compagnia sono quelli tenuti dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari. Sono compresi gli animali che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e gli esemplari appartenenti alle specie esotiche in via di estinzione. Sono esclusi i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

Si parla di "toelettatura da esposizione" quando un cane di razza da concorso cinofilo è toelettato per mettere in risalto le caratteristiche previste dallo standard della razza di appartenenza. Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per toelettatura animali al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241.

A chi si rivolge

Operatori del settore

Riferimenti normativi

- L. 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- T.U.L.P.S. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m.i.
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice Antimafia" e s.m.i.

Chi può fare domanda

Operatori economici e/o professionisti muniti di procura speciale alla sottoscrizione e presentazione telematica della pratica.

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* [SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it](https://www.impresainungiorno.gov.it)

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive - Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione da presentare
Indicata nel portale *impresainungiorno*

15. Esercizio di Rivendita quotidiani e periodici

Per vendita quotidiani e periodici si intende l'attività di vendita e diffusione della stampa quotidiana e periodica in chiosco, sia su suolo pubblico che su suolo privato, oppure in negozio.



Cos'è

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

- a) Esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;
- b) Non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal d.lgs.n.170 del 24/04/2001, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.

Se l'attività viene svolta all'interno di un chiosco devono essere dichiarati e/o allegati:

- disponibilità dell'area, qualora il manufatto sia installato su area privata o su area privata gravata da servitù di uso pubblico;
- concessione di occupazione suolo pubblico, se il chiosco viene installato su suolo pubblico;
- permesso di costruire;
- planimetrie dell'area occupata con dimensioni del chiosco.

L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (SCIA)

L'attività potrà essere esercitata in presenza dei requisiti morali come previsto dall'art. 71 D.Lgs. 59/2010 e art. 8 del D.Lgs 147/2012 e di alcuni presupposti di legge (conformità edilizia, requisiti igienico-sanitari, ecc.).

Riferimenti normativi

- D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa
- L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. direttiva Bolkenstein) modificato da D.Lgs. n. 47 6/08/2012
- D. Lgs. n. 170 24/04/2001 “ Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art.3 della legge 13/04/1999, n.108”
- D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n. 59 Testo coordinato con s.m. e i.
- L.R. N. 24 del 16/04/2015 (Codice del Commercio)

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

L'istanza telematica al SUAP/Ufficio Commercio può essere presentata da uno dei citati soggetti.

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno


Cosa serve

Documentazione da presentare
Indicata nel portale *impresainungiorno*

16. Attività funebri

Le attività funebri consistono nell'esercizio in forma congiunta delle seguenti attività:

- disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri;
- vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
- trattamenti di tanatocosmesi;
- recupero dei cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.



Cos'è

L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale: è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.

I REQUISITI strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre, sono:

- disporre di una sede commerciale con adeguati locali per la trattazione degli adempimenti amministrativi e il conferimento degli incarichi, nel rispetto della riservatezza degli utenti, e per le operazioni di vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale, rapportati ai volumi di attività;
- aver nominato un direttore tecnico responsabile della conduzione dell'attività funebre;
- essere in possesso dell'attestato di frequenza dei corsi formativi previsti per il direttore tecnico e per tutti gli operatori incaricati di servizi funebri;
- avere la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto funebre con i requisiti indicati nella citata deliberazione di Giunta regionale e di una rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione;
- avere la disponibilità continuativa di almeno quattro operatori funebri in possesso dei requisiti formativi obbligatori e assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale di formale contratto, nel rispetto della normativa vigente.

Le imprese interessate ad ottenere l'autorizzazione per attività funebre, ai sensi della L.R. n.34 del 15/12/2008, devono presentare domanda, utilizzando l'apposita modulistica, corredata della documentazione elencata nel modulo.

Riferimenti normativi

- L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.
- D.Lgs. 26/03/2010 n. 59
- L.R. n. 34/2008
- L.R. n. 4/2010
- Regolamento Regionale 8 del 11/03/2015

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Operatori del settore

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Servizio 3 -Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione richiesta sul portale *impresainungiorno*

17.Esercizio di Facchinaggio

Per attività di facchinaggio, si intendono le attività svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.



Cos'è

Per effetto dell'art. 17 della legge 57/01, del D.M. 221/03 e della circolare del MAP del 30.12.2003 n. 3570/C si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti come di seguito indicate:

- portabagagli
- facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
- facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
- facchini doganali

- facchini generici
- accompagnatori di bestiame
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle
- compagnie e gruppi portuali

Si fa presente che le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in *outsourcing* ed esercitate quindi per conto terzi.

Non rientrano nell'attività d'impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:

insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestramento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattanzione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili.

Inoltre non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia:

- la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso
- pesatori pubblici

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

L'istanza telematica al SUAP/Ufficio Commercio può essere presentata da uno dei citati soggetti.

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione da presentare

Indicata nel portale *impresainungiorno*

18. Impianto di distribuzione carburanti

Procedimento avente ad oggetto l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti.

Normative di riferimento

- L.R. 16 aprile 2015, n. 24 Codice del commercio
- Regolamento Regionale n. 11 del 28 marzo 2019 “Requisiti e procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, autostradale e raccordi autostradali“
- D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”
- D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con ss.mm. e ii.”
- D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
- D.Lgs. 11/02/1998 n. 32 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti “
- DPR 27/10/1971 n.1269 “Norme per l'esecuzione dell'art.16 del Decreto Legge 28/10/1970, n.745 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18/12/1970, n.1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione”



Cos'è

I Comuni rilasciano le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici (art. 14, comma 1, R.R. 11/2019).

A chi si rivolge

Operatori del settore.

Chi può fare domanda

Imprese e/o professionista muniti di procura speciale alla sottoscrizione e presentazione telematica della pratica.

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive - Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, R.R. 11/2019:

- a) La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del comune in cui si intende realizzare l'impianto ai fini del rilascio del P.U.A. (Provvedimento Unico Autorizzativo), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere: le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) La località in cui si intende installare l'impianto;
- c) La disponibilità dell'area sulla quale si intende realizzare l'impianto;
- d) Tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;
- e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) ove prevista.

19. Impianti di telecomunicazioni

Procedimenti autorizzatori e/o semplificati relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.



Cos'è

Procedimenti autorizzatori e/o semplificati relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

Normativa di riferimento:

- D. Lgs n. 259/2003 e ss.mm.ii. “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- L. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;
- L. R. n. 5/2002 “Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz”;
- R.R. n. 14/2006 “Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz”;
- “Regolamento comunale per la disciplina delle installazioni, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 khz e 300 ghz”, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 72 del 06/12/2021 e aggiornato con deliberazione n° 69 del 27/10/2022.

Avvio attività:

- Autorizzazione ex art. 44 del Dlgs. 259/2003;

- SCIA ex art 45 del Dlgs. 259/2003;
- Comunicazione ex art 46 del Dlgs. 259/2003;

A chi si rivolge

Art. 1 rubricato "Ambito di Applicazione" del Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevede che formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di:

- a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
- b) gruppi chiusi di utenti;
- c) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
- d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
- e) servizi radioelettrici.

Chi può fare domanda

Imprese e soggetti da essi delegati muniti di procura speciale alla sottoscrizione e presentazione telematica delle pratiche.

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Tramite il portale *impresainungiorno* di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi.

SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione da presentare

Indicata nel portale *impresainungiorno*

20.Esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar-Ristoranti)



Cos'è

La somministrazione di alimenti e bevande consiste nella vendita di tali prodotti, finalizzata al loro consumo sul posto. L'apertura o trasferimento di sede e trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande è soggetta a SCIA (*Segnalazione certificata di inizio di Attività*) comprensiva di SCIA Sanitaria (Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004. L.R. N.24 del 16/04/2015) (Codice del Commercio)

L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico – sanitario e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alla sorvegliabilità / ispezionabilità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'interno n.564 del 17/12/1992.

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 6.9.2011 n.159
- Tabella A, d.lgs. 222/2016
- R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.)
- D.P.R. n. 59/2013
- L. n. 447/1995, art. 8
- D.P.R. n. 227/2011, art. 4
- L.R. 16 aprile 2015, n. 24
- D.Lgs. n. 59/2010
- Regolamento n. 852/2004/CE
- D. Lgs n. 222/2016
- D.M. 564/1992

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Operatori del settore

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Servizio 3 -Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione richiesta sul portale *impresainungiorno*

21.Circoli privati

Per circolo privato deve intendersi una libera associazione di persone che si riuniscono per perseguire fini e interessi (culturali, ricreativi, sportivi ecc) comuni e l'accesso ai locali dei medesimi è consentito esclusivamente a determinati soggetti (soci).



Cos'è

I circoli possono gestire, senza dover richiedere alcun titolo autorizzativo, quelle attività culturali, sportive, ricreative ecc. (palestre, sale da ballo, campi da tennis, cinema, spettacoli, ecc) per perseguire i fini stabiliti nello statuto del circolo. *[(I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale Art. 18 della Costituzione)]*

Per quanto concerne i locali destinati alla somministrazione, gli stessi devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo, in locali non aperti al pubblico e senza accesso diretto dalla pubblica via, piazze o altri luoghi pubblici, in conformità con il D.M. 17/12/1992, n. 564, come modificato dal D.M. 05/08/1994, n. 534. La somministrazione, si ripete, è riservata ai soli soci del circolo o di circoli appartenenti alla stessa organizzazione. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Per costituire un circolo occorre:

- Uno statuto
- Individuare un fine lecito
- Stabilire l'ambito delle attività (culturali, sportive, ricreative, ecc..)
- Definire le cariche sociali
- Prevedere le modalità per diventare soci
- Stabilire le quote sociali annuali, la sede, il patrimonio necessario, ecc..

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, essendo l'attività effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali (Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71 e Circolare ministeriale 12/09/2012, n. 3656/C).

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Se si somministrano alimenti e bevande, è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità come previsto dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

In particolare l'art. 71, comma 1, del D.Lgs.vo n. 117/2017 (Codice del terzo Settore), prevede: *“OMISSIS ... le sedi degli Enti del Terzo Settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica ... OMISSIS”*

Ma non occorre alcuna autorizzazione né comunicazione di avvio se non quella relativa alla somministrazione di alimenti e bevande;

Limiti

La vendita di prodotti ai soci è soggetta alla disciplina del d.lgs. n.114/1998 – L.R.24/2015 e del D.lgs.n.59/2010 art.66;

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci è soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. n.235/2001 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”.

I locali ove si svolgono l'attività sono soggetti alle norme previste per la tutela della salute e della incolumità delle persone (agibilità, sorvegliabilità, ecc.), sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal D.M. 2 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica;

Sono vietate comunque quelle attività vietate ai singoli dalla legge penale (gioco d'azzardo ecc..).

Il D.P.R. n.235/2001 suddivide i circoli in due tipologie e precisamente:

1. Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, riconosciute dal Ministero dell'Interno. Questi, per effettuare direttamente attività di somministrazione a favore dei rispettivi associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare al Comune una SCIA, ai sensi dell'art.19 della legge n.241/90.
2. Associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

Riferimenti normativi

- D.P.R. n.235/2001
- L. n.241/90
- D.lgs.n.59/2010

A chi si rivolge

Associazioni senza scopo di lucro

Chi può fare domanda

L'istanza telematica al SUAP/ufficio Commercio può essere presentata da uno dei seguenti soggetti: Legale rappresentante/presidente associazione

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Nel caso di avvio di attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario presentare la SCIA utilizzando la Piattaforma telematica di *impresainungiorno*

SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive - Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione da presentare

Indicata nel portale *impresainungiorno*

22.Sala giochi e apparecchi da trattenimento



Cos'è

Per sala giochi si intende uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, detta attività viene svolta previo rilascio di licenza, ai sensi dell'art.86 del TULPS, da parte del Comune dove sono situati i locali. Le installazioni di apparecchi da trattenimento di cui all'art.110 TULPS e il gioco lecito si può esercitare oltre che nelle sale giochi anche all'interno di esercizi commerciali (negozi di qualsiasi tipo) o di circoli privati non autorizzati alla somministrazione, soltanto previo rilascio di una licenza, ai sensi dell'art. 86 del TULPS, da parte del Comune dove sono situati i locali. Ai sensi dell'art. 86 co. 3 lett. c) del TULPS, "... per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o al secondo comma o di cui all'art. 88 ovvero per l'installazione (...) in circoli privati, è necessaria la licenza del questore". Pertanto, all'interno di tali attività l'esercizio del gioco lecito è soggetto a istanza ai sensi dell'art. 20 della l. 241/90.

Si considerano giochi leciti:

- (art. 110 c. 6 del TULPS) gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (ciascuna non superiore a cento euro), collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'A.A.M.S. per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore;
- (art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS) gli apparecchi da intrattenimento elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità, che distribuiscono, immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (gadgets, orologi), come le gru o le pesche - verticali od orizzontali - di abilità;
- (art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS) gli apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono premi, basati sulla sola abilità del giocatore - ad es. i videogiochi in cui lo scopo è ottenere la semplice ripetizione della partita;
- giochi a carte e da tavolo, biliardo, bocce: non sono soggetti al limite numerico ma, ai sensi dell'art. 110 co. 1 del TULPS, costituiscono "pratica di gioco";
- gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) attivabili con moneta, con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento (kiddie

rides – o giochi per bambini, juke-box), che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; l'accumulo di più tagliandi dà diritto a premi consistenti in oggettistica (cd. "ticket redemption") – tutti rientranti nell'art. 110 co 7 lett. c) bis;

- altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Si tratta ad es. di calcio-balilla, biliardino (flipper), ping-pong, dardi o freccette, ruspe – rientranti nell'art. 110 co. 7 lett. c) ter.

Negli esercizi che non sono già in possesso delle licenze ex art. 86 e art. 88 del Tulp, l'attivazione di TUTTE le apparecchiature di gioco lecito – e le pratiche di gioco lecito di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. - sono soggette a domanda.

Possono installare apparecchi da intrattenimento – secondo i parametri numerico - quantitativi stabiliti nel Decreto Direttoriale A.A.M.S. 27/07/2011:

- gli esercizi ove si svolgono attività commerciali in genere;
- i circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235 che non svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande riservate agli associati.

Riferimenti normativi

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza;
- D.P.R. 28/12/2000 n. 445
- L.R. 13 dicembre 2013, n. 43

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Operatori del settore

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Servizio 3 -Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione richiesta sul portale *impresainungiorno*

23. Attività di noleggio veicoli senza conducente



Cos'è

Per noleggio senza conducente di veicoli si intende l'attività professionale con la quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per l'esigenze di quest'ultimo, un veicolo (autovetture, autocaravan, autocarri, biciclette, motocicli ecc). I veicoli destinati all'esercizio dell'attività devono essere immatricolati per l'uso specifico.

L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli e natanti senza conducente è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al Comune nel cui territorio è collocata la sede legale dell'impresa ed al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio è presentata la SCIA.

Riferimenti normativi

- R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.)
- D.P.R. 28/05/2001 n. 311
- D.P.R. 28/12/2000 n. 445
- D.P.R. 19/12/2001 n. 481
- Reg. Regione Puglia 11/03/2011 n. 3
- D.Lgs. 26/03/2010 n. 59
- L. 26/10/1995 n. 447
- L.R. Puglia 12/02/2002 n. 3 e s.m.i.
- D.P.R. 19 dicembre 2001 n.481

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Operatori del settore

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma impresainungiorno SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Servizio 3 -Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione richiesta sul portale *impresainungiorno*

24. Attività di noleggio veicoli con conducente



Cos'è

L'attività di noleggio con conducente (Ncc) è un servizio di trasporto effettuato a richiesta dell'utente, che si rivolge alla sede operativa della ditta noleggiatrice chiedendo un servizio di trasporto a tempo e/o a viaggio.

- Attività di noleggio con conducente per veicoli di classe M1 (da rilasciare previa partecipazione a bando).

Presentazione richiesta autorizzazione per l'attività di noleggio con conducente per veicoli di classe M1 fino a 9 posti (L.21/1992) autorizzazione previo partecipazione a bando. Le autorizzazioni per questa attività sono a numero chiuso. L'esercizio dell'attività può essere espletato esclusivamente per subingresso in un'attività esistente. Nuove licenze NCC possono essere rilasciate esclusivamente a seguito di indicazione di bando pubblico in cui verranno indicati gli specifici requisiti per predisporre la graduatoria di assegnazione.

- Attività di noleggio con conducente per veicoli superiori a 9 posti (autobus).

Presentazione della S.C.I.A. per l'attività di noleggio autobus (L.R. 39/2018 e ss.mm.ii)

La sede operativa o la rimessa devono trovarsi all'interno del territorio del Comune di Modugno; è vietata la sosta in posteggio su suolo pubblico. Per rimessa si intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato e idoneo allo stazionamento del/dei veicolo/i di servizio. La richiesta del servizio Ncc deve essere effettuata alla sede operativa e le tariffe sono determinate liberamente dalle parti.

I veicoli destinati al noleggio con conducente, a differenza del taxi, non stazionano in luoghi pubblici ma all'interno di rimesse e devono portare all'interno del parabrezza superiore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, con la dicitura "Ncc", lo stemma del Comune e il numero dell'autorizzazione.

Normative di riferimento

- L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.
- D.M. 20/12/1991 n. 448
- L 15/01/1992 n.21
- D.Lgs. 6.9.2011 n.159
- L.R. 39/2018 e ss.mm.ii

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Operatori del settore

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Servizio 3 -Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione richiesta sul portale *impresainungiorno*

25. Attività di pubblico spettacolo e trattenimento

Autorizzazione per attività di pubblico spettacolo e trattenimento.



Cos'è

Per attività di trattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, svolte in luoghi aperti al pubblico in forma imprenditoriale o in luoghi pubblici, per i quali il controllo della pubblica amministrazione è necessario a garanzia dell'incolumità pubblica, dell'ordine e della moralità quali ad esempio (trattenimenti) le attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park; (spettacoli) le attività a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.

Le procedure di pubblico spettacolo e trattenimento di cui agli art.68 e 69 T.U.L.P.S. necessitano del parere da parte di una Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art.80 T.U.L.P.S.. Dette commissioni possono essere Comunale o Provinciale, in base alla capacità ricettiva della manifestazione e/o evento, e sono disciplinate dagli artt.141 e seguenti del R.D. 635/1940.

Pertanto, tranne nelle eccezioni previste dall'art.141 comma 2 R.D. 635/1940, per eventi e locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere e le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore/operatore organizzatore dell'evento

Chi può fare domanda

Operatori del settore

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

- SCIA per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio. Ai sensi dell'art.141 comma 2 del R.D. 635/1940 l'agibilità per l'evento, ex art.80 T.U.L.P.S., è asseverata da tecnico di parte competente in materia.
- Istanza di richiesta autorizzatoria, per eventi e per locali fino ad un massimo di 200 partecipanti che non terminano entro le ore 24.00 del giorno di inizio. Ai sensi dell'art.141 comma 2 del R.D. 635/1940 l'agibilità per l'evento, ex art.80 T.U.L.P.S., è asseverata da tecnico di parte competente in materia.
- Istanza di richiesta autorizzatoria, per eventi e locali superiori a 200 partecipanti. La procedura richiede il parere per l'agibilità ex art.80 T.U.L.P.S. da parte della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo per eventi e locali fino a 5000 posti e per spettacoli viaggianti fino a 1300 posti. Per attività superiori necessita del parere della Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali Pubblico Spettacolo.

Piattaforma *impresainungiorno* [SUAP di MODUGNO - *impresainungiorno.gov.it*](http://SUAP.di.MODUGNO-impresainungiorno.gov.it)

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione da presentare

- **Per eventi e locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone:** relazione, sostitutiva del parere e sopralluogo dell'agibilità ex art.80 T.U.L.P.S., asseverata da tecnico competente, con relative planimetrie, relative alle regole costruttive del D.M. 18 agosto 1996, dei requisiti sanitari e acustici dell'evento o del locale.
- **Per eventi con capienza complessiva superiore a 200 persone:** relazione tecnica asseverata da tecnico competente, con relative planimetrie, relative alle regole costruttive del D.M. 18 agosto 1996, dei requisiti sanitari e acustici dell'evento o del locale, per l'acquisizione del parere ex art.80 T.U.L.P.S. da parte della C.C.V.L.P.S./C.P.V.L.P.S.

26. Bed and Breakfast, Affittacamere



**BED &
BREAKFAST**

Cos'è

I Bed and Breakfast sono le strutture ricettive in cui è fornito l'alloggio e il servizio di prima colazione in una unità immobiliare di civile abitazione da parte del titolare che dimora stabilmente nella stessa durante i periodi di apertura della struttura:

- a conduzione familiare: l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi. Tale attività, può essere fornita per un minimo di novanta e un massimo di duecentosettanta giorni l'anno, non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente
- in forma imprenditoriale: l'attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di sei camere e diciotto posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato. Tale attività può essere esercitata in un'unica unità immobiliare, ovvero in due unità immobiliari ubicate nello stesso stabile o in due stabili lontani tra loro non oltre cento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile. Può eleggere il proprio domicilio nel B&B oltre al titolare dell'impresa, un suo familiare o anche un socio. L'esercizio in forma imprenditoriale necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Gli esercenti l'attività di B&B sia "a conduzione familiare" che "in forma imprenditoriale" sono iscritti presso l'apposito Albo tenuto dal Comune, che potrà effettuare appositi controlli sia in relazione alla sussistenza dei requisiti dichiarati, sia alla veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e potrà inoltre effettuare verifiche in merito alle condizioni di esercizio delle strutture.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere per un massimo di 15 posti letto, ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile.

L'apertura dell'attività di B&B e affittacamere è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Riferimenti normativi

- L.R. 7 agosto 2013, n. 27, di “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast (B&B)”
- L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, di abrogazione delle tasse di concessioni regionali di cui alla L.R. n. 31/2001 (punti 4 e 8 della Tariffa).
- Legge 29 marzo 2001, n. 135, di “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- L. 17 maggio 1983, n. 217 del (“Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica”);
- Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 11, di “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Operatori del settore

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Servizio 3 -Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione richiesta sul portale *impresainungiorno*

27. Agenzia d'affari

Apertura, variazione, cessazione agenzia d'affari



Cos'è

Per agenzia d'affari in genere si intende l'impresa, comunque organizzata, che si offre come intermediaria nell'assunzione o trattazione di affari altrui di qualsiasi genere, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, a fini di lucro, con esclusione delle attività di intermediazione soggette a specifica disciplina di settore.

Per agenzie d'affari si intendono le attività d'intermediazione svolte per conto terzi quali ad esempio:

- raccolta pubblicitaria;
- disbrigo pratiche amministrative;
- disbrigo pratiche infortunistica;
- trasporti e spedizioni;
- conto vendita oggetti;
- vendita veicoli usati;
- vendita biglietti nel settore dello spettacolo, manifestazioni sportive e culturali conto terzi.

I Comuni sono competenti a ricevere le comunicazioni di avvio di agenzia di affari di cui all'articolo 115 del regio decreto 773/1931, ad eccezione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, che rimangono di competenza del Questore.

Esistono altri tipi di agenzie d'affari, di seguito un elenco di alcune agenzie d'affari che si possono aprire e l'ufficio/ente a cui rivolgersi:

- agenzie matrimoniali, preziosi e di pubbliche relazioni - Questura;
- agenzie investigative e di recupero crediti - Prefettura;
- agenzie di viaggi - Provincia;
- agenzia di assicurazioni - Camera di Commercio;
- agenzie immobiliari - Camera di Commercio.

Riferimenti normativi

- R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- D.Lgs. n. 112/1998, art. 163 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 163: Trasferimenti agli enti locali
- Tabella A D.Lgs. 222/2016

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Operatori che intendono avviare un'agenzia d'affari per conto terzi

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Servizio 3 -Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione richiesta sul portale *impresainungiorno*

28.Licenza di Direttore/Istruttore di tiro



Cos'è

Il direttore di tiro è quella figura che ha il compito di sovrintendere alle attività effettuate durante lo svolgimento delle esercitazioni e di far osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio delle armi. Il direttore di tiro è responsabile penalmente e civilmente in caso di incidente.

L'istruttore di tiro è quella figura riconosciuta come tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi in relazione all'attività svolta. Tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù delle esperienze acquisite o a seguito della partecipazione a corsi specifici.

Entrambe le figure possono essere ricoperte dallo stesso soggetto al quale viene rilasciata un'unica autorizzazione.

Per l'esercizio di queste attività è necessario presentare domanda, corredata dei relativi documenti, al Comune per chiedere il rilascio dell'autorizzazione per istruttore/direttore di tiro, compilate dal richiedente o da un delegato alla compilazione.

L'autorizzazione è personale e ha validità triennale e deve essere rinnovata presentando la domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Riferimenti normativi

Legge 18 aprile 1975 n. 110 – Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (artt. 8, 9 e 31)

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Operatori del settore

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Servizio 3 -Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione richiesta sul portale *impresainungiorno*

29. Attività di palestre, sale ginniche e strutture sportive aperte al pubblico

Palestre, sale ginniche e le strutture sportive aperte al pubblico (art 10 LR 33/2006).



Cos'è

La Regione Puglia riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio sostenibile con l'ambiente urbano e naturale. La L.R. n. 33/2006 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti" disciplina tale attività.

L'art. 10, comma 4, della predetta legge regionale prevede che:

"Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le attività di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge nella quale sono attestati:

- a) l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un responsabile tecnico di cui al comma 1 e il rispetto dell'obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per l'esercizio dell'attività;
- b) lo standard adottato ai sensi del comma 3"

Si consiglia la consultazione del R.R. n. 9/2019 (per eventuali aspetti affini) che disciplina le modalità di erogazione, accesso, fruizione e valutazione delle Attività Fisiche Adattate (AFA) e la promozione e tutela del suo esercizio in accordo con le disposizioni di cui alla L.R. n° 33/2006.

A chi si rivolge

Operatori del settore.

Chi può fare domanda

Imprese e soggetti da essi delegati muniti di procura speciale alla sottoscrizione e presentazione telematica della pratica.

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Portale *impresainungiorno* ossia il sito web di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi.

SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive - Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione da presentare
Indicata nel portale *impresainungiorno*

30. Autorizzazione Occupazione suolo pubblico, Pubblicità e Affissioni

L'ufficio provvede alla ricezione e alla lavorazione delle istanze di autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari, incluse le affissioni.



Occupazione di Suolo Pubblico



Cos'è

Ogni occupazione di suolo pubblico o diffusione di mezzi pubblicitari o affissione di manifesti su spazi comunali comporta l'adempimento della denuncia (richiesta di autorizzazione/concessione).

Tale adempimento costituisce un obbligo a carico del soggetto passivo in tutti i casi in cui si verifica una variazione del debito costituito dal canone unico patrimoniale.

L'istanza dovrà essere presentata al SUAP nei seguenti casi:

- occupazioni in occasione di fiere, mercati temporanei e sagre;
- occupazioni stradali temporanee inerenti all'installazione di strutture precarie (tavolini, sedie, gazebo, ecc.)

Riferimenti normativi

- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2021
- Piano Generale della Impiantistica Pubblicitaria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 06/12/2021

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Utenti che intendono occupare il suolo pubblico o diffondere messaggi pubblicitari, incluse le affissioni di manifesti

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Piattaforma *impresainungiorno* [SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it](#)

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive - Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione da presentare:
Indicata nel portale *impresainungiorno*

31.Fiera del Crocifisso

Il Comune di Modugno organizza tradizionalmente la seconda e la terza domenica di Novembre, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, un evento fieristico denominato: “Fiera del Crocifisso”. L’evento de quo è disciplinato all’ art 13 comma 3 del *Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche*: ... “nel territorio del comune si svolgono le seguenti fiere: nella seconda e terza domenica del mese di novembre , la Fiera del Crocifisso”



Cos'è

Questo evento ha una lunghissima tradizione che trae origine dal famoso 13 novembre del 1622, quando un fulmine colpì la Chiesa Madre della città (Chiesa Matrice) lasciando senza vita alcuni sacerdoti. L’evento giudicato miracoloso avvenne quando il Crocifisso dell’altare centrale, anch’esso colpito, si infiammò, ma mantenne intatta la figura del Cristo. Questa iconografia del Cristo in croce è conservata ancora oggi nella stessa chiesa ed è posta in una nicchia sovrastante la cappella della Madonna Addolorata. I festeggiamenti assunsero poi, ulteriore valore simbolico, quando, nel 1656, Modugno venne colpita dalla peste, placata, miracolosamente, nei primi giorni di novembre, proprio poco prima della Fiera del Crocifisso. Sebbene in origine si vendessero soltanto prodotti agricoli e animali, oggi alla fiera di Modugno sono esposti articoli di ogni genere. Tra i vicioletti del centro storico, è possibile apprezzare degustazioni di prodotti tipici, respirare l’aria delle botteghe dei vecchi artigiani, scrutare pezzi di collezione dei mercatini dell’antiquariato.

L’evento è studiato e realizzato come una kermesse ad elevato potenziale attrattivo, proponendo insieme ad esposizioni, degustazioni e vendita diretta di prodotti tipici, anche momenti di socialità ed intrattenimento con musica e spettacoli di diverso genere così da rispondere alle esigenze di tutte le fasce d’età. Particolare accento viene dedicato, anche, alle iniziative culturali che hanno il compito di rafforzare la consapevolezza delle potenzialità economiche espresse dal territorio, incoraggiando il dialogo tra gli operatori economici dei diversi settori chiamati rispondere in maniera efficace alle nuove sfide del mercato globale.

La presenza di espositori di prodotti locali, tipici, km0, IGP, DOP, è finalizzata ad un progetto di marketing territoriale che mira a realizzare un modello di collaborazione pubblico-privato per la promozione delle produzioni locali, con particolare riferimento a tutte le filiere legate all'enogastronomia. Passato e presente si incontrano per le strade di Modugno, in una Fiera rinnovata e arricchita dalle associazioni culturali del territorio.



Requisiti di partecipazione:

- Possesso dell' autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98 ed agli artt. 29 e 31 della L.R. n. 24/2015 e all'art. 4 del R.R. n. 4 del 28.02.2017;
- Iscrizione al registro delle imprese (con indicazione degli estremi della stessa iscrizione).
- Per commercio prodotti alimentari: possesso della SCIA sanitaria

Luogo di svolgimento e tipologia delle merci:

- 1) Piazza Garibaldi: destinate preferibilmente alla vendita di piante e alberi;
- 2) Corso Vittorio Emanuele, Piazza Plebiscito, Piazza Capitaneo: destinate preferibilmente alla vendita di macchine, attrezzi ed accessori per l'agricoltura e la zootecnica, piante ornamentali, alberi da frutta, prodotti alimentari e dell'artigianato locale, utensileria e ferramenta, prodotti dimostrativi articoli natalizi, piccoli animali e prodotti per il loro benessere
- 3) Via Cesare Battisti, Via Roma, Viale della Repubblica, Via Carafa: destinate alla vendita dei prodotti e merci varie diverse da quelli innanzi indicati

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Utenti che intendono partecipare alla Fiera del Crocifisso in possesso dei requisiti

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Le domande per l'assegnazione dei posteggi vanno presentate nei tempi prescritti dal relativo bando pubblico e devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione, tramite procedura on-line accedendo al SUAP del Comune di Modugno attraverso il portale [SUAP di MODUGNO - impresainungiorno.gov.it](http://SUAP.di.MODUGNO-impresainungiorno.gov.it)

La procedura da seguire sul portale è la seguente:

- selezionare COMPILA UNA PRATICA
- in corrispondenza della voce "DESCRIZIONE DELLA PRATICA", si raccomanda di inserire esclusivamente la dicitura: "PARTECIPAZIONE FIERA DEL CROCIFISSO". (La stessa dicitura andrà inserita più avanti come OGGETTO DELLA PRATICA).
- selezionare "Autorizzazione temporanea aree pubbliche in occasione di fiere promozionali e straordinarie > "Domanda per posteggio nelle fiere".

I provvedimenti autorizzatori ai fini dell'occupazione di suolo pubblico – con l'indicazione del posteggio – saranno trasmesse esclusivamente tramite il portale *impresainungiorno*.

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive -Via Rossini 49

70026 Modugno

Cosa serve

Documentazione da presentare

In fase di compilazione della domanda, si chiede di valorizzare con precisione i seguenti campi:

- Indicazione della merceologia principale trattata
- Numero seriale: indicazione del codice a barre della marca da bollo da € 16,00 versata per l'istanza di partecipazione

In fase di presentazione della domanda, si chiede di allegare la seguente documentazione:

- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;

- Attestazione del versamento dei diritti di istruttoria da pagare mediante piattaforma PAGO PA raggiungibile dal sito del COMUNE DI MODUGNO (https://servizi.comune.modugno.ba.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo_pagamento_online/29)

32.Sagra del Crocifisso

In occasione della tradizionale Fiera del Crocifisso, che il Comune di Modugno organizza tradizionalmente la seconda e la terza domenica di Novembre, si svolge la Sagra del Crocifisso.



Cos'è

Al fine di valorizzare il commercio locale si concedono postazioni espositive del food e del beverage in favore di commercianti e gestori di punti di ristorazione (ristoranti/pub/bracerie ecc).

Alla Sagra del Crocifisso possono partecipare tutti coloro che sono in possesso di attestato/licenza per la somministrazione di alimenti e bevande sia in sede fissa che in forma ambulante.

I soggetti interessati a partecipare devono presentare istanza rispondendo all'avviso pubblico utilizzando l'apposito modulo allegato.

Gli stands saranno occupati in base all'ordine di arrivo delle domande.

A chi si rivolge

Impresa/Imprenditore

Chi può fare domanda

Utenti che intendono partecipare alla Sagra del Crocifisso

Copertura geografica

Modugno

Accedere al servizio

Istanza di partecipazione in risposta ad avviso pubblico divulgato sul sito istituzionale del Comune di Modugno

Dove recarsi

Sportello Unico Attività Produttive -Via Rossini 49
70026 Modugno

Cosa serve

- copia del documento di identità del richiedente;
- dichiarazione sostitutiva comprovante requisiti professionali;
- attestato/licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.